



COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Provincia di Cuneo

Via Maestra Adolfo Sarti n. 27 – 12030 – tel. 0172 96012 - fax 0172 96263 –
info@comune.torresangiorgio.cn.it – www.comune.torresangiorgio.cn.it –
P. iva 00495640047 - cod. fisc. 85001350041

Prot. 3704

Ordinanza n. 11/2018

"Macellazione domiciliare dei suidi per uso privato".

IL SINDACO

Vista la nota prot. ASLCN1/0123096/P del 22.10.2018, trasmessa dal Dott. Mauro NEGRO, Direttore della S.C. Igiene degli alimenti di origine animale dell'ASL CN1, ed acclarata agli atti al prot. 3694 del 24.10.2018, contenente proposta di adozione di provvedimento sindacale per la macellazione di suini per uso privato.

Ritenuto di dover aderire a tale richiesta per ragioni inerenti la tutela della salute e dell'igiene pubblica, adottando i provvedimenti conseguenti meglio specificati nel dispositivo;

Visti:

la Direttiva 88/409/CEE;

i Reg.ti CE/853/2004 e CE/854/2004;

il Reg. CE/2075/05;

l'art. 10, Reg. CE 1099/2009;

il Reg. CE 1375/15;

gli artt. 1 e 13, R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298;

il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

il d.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320;

la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

D.Lgs. 6 novembre 2013, n. 131;

la L.R. 26 ottobre 1982, n. 30;

le circolari dell'Assessorato alla Sanità Regione Piemonte nn. 5/ASA del 02 aprile 1985 e 54/27 del 05/01/1999;

le circolari ACIS nn. 95/1950, 43/1951 e 87/1952;

l'ordinanza del Ministero della Sanità 30 ottobre 1958;

la circolare del Ministero della Sanità 15 aprile 1968, n. 79;

le note del Ministero della Sanità del 14 maggio 1997, n. 600.7/24475/AG.39/2839.6 e del Ministero della Salute del 25 febbraio 2010, n. 00049-P;

l'art. 50, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso,

RENDE NOTO

La macellazione domiciliare dei suidi per uso privato è temporaneamente permessa a domicilio degli interessati, nell'ambito di tutto il territorio comunale, durante le ore diurne dei giorni feriali, a partire dal mese di novembre e fino ad esaurimento dell'esigenza stagionale (**Aprile 2019**).

ORDINA

ai privati che intendono macellare, di dare avviso telefonico all'A.S.L. CN1 - Servizio veterinario area "B" - Saluzzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, contattando i recapiti 0175/479740 - 0175/479741,

NELLE QUARANTOTTO ORE ANTECEDENTI L'ABBATTIMENTO DELL'ANIMALE.

PRESCRIVE

La macellazione sarà consentita a tutti i privati, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. le operazioni di macellazione siano effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario, in modo da non recare disturbo al vicinato;
2. che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi con pistola a proiettile captivo;
3. che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano idonei ed in buone condizioni igienico-sanitarie;
4. di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
5. smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
6. è consentita la macellazione fino a n. 2 (due) suini per ogni nucleo familiare;
7. è vietata la macellazione per conto terzi;
8. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati. Gli stessi potranno richiedere la visita sanitaria eseguita dal veterinario ispettore il quale redigerà apposito verbale e ricevuta dei diritti sanitari dovuti oppure dovranno consegnare all'Ufficio Veterinario il campione previsto, secondo le indicazioni che riceveranno dall'ufficio medesimo.

Il consumo delle carni potrà avvenire esclusivamente dopo l'esito negativo dell'esame trichinoscopico, eseguito dall'Istituto Zooprofilattico PLV, con spesa a carico degli interessati.

Per quanto attiene alla macellazione ad uso familiare dei suidi selvatici allevati (cinghiali) negli allevamenti autorizzati a scopo di produzione alimentare, in considerazione delle peculiarità di tali attività, i capi macellati dovranno essere sottoposti a visita ispettiva nella totalità dei casi.

Per questa tipologia di animali, il campionamento per la ricerca della trichina e della malattia di Aujeszky - mediante prelievo ematico obbligatorio - avverrà nella totalità dei casi ed in accordo col Servizio Veterinario preposto.

Tale attività potrà essere effettuata anche al di fuori del limite temporale definito nel presente provvedimento, in considerazione del ciclo di allevamento allo stato brado e del calendario venatorio.

DISPONE

che la pubblicità della presente ordinanza, al fine della massima diffusione, venga garantita mediante affissione di copia all'Albo pretorio informatico comunale e per mezzo di pubblico manifesto negli spazi comunali dedicati.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla presente ordinanza verrà punita a norma di legge (violazione art. 13 del R.D. 3298/1928, punita ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.L. 196/1999 con la sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00; violazione Art. 10 del Reg. CE 1099/09, punita ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 131/2013 con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00) e, nel caso, ex art. 650, Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Comunale, 24 ottobre 2018

Il Sindaco
Mario MONGE
(Originale firmato agli atti)